Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 24 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 maggio 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1969 registro n. 17 Difesa, foglio n. 179

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, disp. straord., pag. 515):

FIORINI Domenico, da Cerveteri, caporale;

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131 (Bollettino ufficiale 1914, disp. 16, pag. 434):

MULE' Salvatore, da Corleone (Palermo), soldato;

Regio decreto 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, disp. 76, pag. 4242):

BENNICI Angelo, da Licata, caporale;

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 60, pag. 5129):

PAGANESSI Giuseppe, da Vertova (Bergamo), S. tenente;

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 79, pag. 6599):

VENTURA Cesare, da Maslianico (Como), sergente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6526)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 391.

Inclusione parziale dell'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, con il quale l'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, fu incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1934, con il quale fu disposto, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, il trasferimento del lato sud-est del detto abitato verso il fiume Alento;

Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1306, con il quale, in conseguenza dell'attenuazione dei movimenti franosi fu disposta la cancellazione dell'abitato di Serramonacesca dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, fermo restando il provvedimento riferentesi a quella parte di abitato da trasferire in altra sede;

Considerato che, a causa della ripresa dei movimenti franosi, si è reso necessario riproporre l'ammissione dell'abitato medesimo tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1428, emesso nell'adunanza del 15 ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serramonacesca, in provincia di Pescara, con esclusione della zona sud-est verso il fiume Alento, per la quale rimane operante il disposto del citato decreto ministeriale 21 maggio 1934.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 181. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 392.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali Galliera », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali Galliera » di Genova è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 28 agosto 1896;

Visto l'art. 9, nono comma, della citata legge che, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione degli ospedali Galliera di Genova, nulla innova in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione;

Visti gli articoli 3, 4 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali Galliera » con sede in Genova, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 182. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 393.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 244. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali vengono tenuti i seguenti corsi di perfezionamento:

a) in matematica ad indirizzo applicativo;
b) in matematica ad indirizzo didattico;
c) in matematica ad indirizzo scientifico;
d) in fisica ad indirizzo didattico,

i quali conducono al conseguimento di appositi certificati di frequenza ed esami rispettivamente nelle quattro specializzazioni *a*), *b*), *c*), e *d*).

La facoltà si riserva di decidere di anno in anno la opportunità o meno di tenere i corsi suddetti.

Dopo l'art. 258 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, con spostamento della successiva numerazione, relativi all'istituzione del corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico.

Corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico

Art. 259. — Al corso annuale di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le vigenti leggi, consenta l'insegnamento della fisica in qualche tipo di scuola secondaria. Dell'accettazione delle domande di iscrizione al corso giudica il consiglio della facoltà, su proposta del direttore del corso.

Art. 260. — Il corso si svolge presso l'istituto di fisica « G. Galilei » ed ha la durata di un anno accademico. Il direttore del corso è nominato di anno in anno dalla facoltà e può essere confermato.

Art. 261. — I contributi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà.

Art. 262. — Il corso comprende la critica delle nozioni fondamentali di fisica generale, complementi di fisica generale, didattica della fisica, ed aggiornamenti sui più recenti sviluppi della fisica. Esso consiste in lezioni teoriche e in esercitazioni; può mutuare insegnamenti della facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà, su parere del consiglio di facoltà.

Art. 263. — Il profitto degli allievi è riconosciuto dagli insegnanti durante il corso stesso e mediante prove speciali al termine di esso.

La scuola di perfezionamento in fisica nucleare applicata muta denominazione in « Scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari ». I relativi articoli sono modificati nel modo seguente:

Art. 294 (ex 289). — Presso la facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali è istituita una scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari. Essa ha per iscopo la formazione di laureati di preparazione scientifica e tecnica specializzata in vista delle applicazioni pratiche dell'energia nucleare e rilascia un diploma in tecniche e misure nucleari.

Art. 295 (ex 290). — La scuola è retta da un consiglio direttivo composto del direttore, nominato dal rettore su proposta del consiglio della facoltà di scienze, e dei professori di ruolo che vi tengono corsi regolari.

Il consiglio stabilisce:

a) gli indirizzi di specializzazione della scuola;

b) i programmi dei singoli corsi e la rispettiva durata;

c) il numero degli esami richiesti per il conseguimento del diploma di specializzazione e le modalità di essi;

d) le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per l'iscrizione ai singoli corsi e all'impiego di questi per il funzionamento della scuola.

Art. 296 (ex 291). — Di uno stesso insegnamento genericamente indicato in seguito possono venire incaricati per singoli capitoli uno o più docenti, anche di nazionalità non italiana, aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma didattico.

Art. 297 (ex 292). — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in fisica, ingegneria, chimica, chimica industriale e matematica che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal consiglio della scuola.

Art. 298 (ex 293). — Per il conseguimento del « diploma di specializzazione in tecniche e misure nucleari » si richiede una frequenza di due anni. In casi speciali il consiglio direttivo della scuola ha la facoltà di abbreviare questo periodo.

Art. 299 (ex 294). — La scuola ha sede nei locali dello istituto di fisica dell'Università di Padova e si vale dei mezzi di questa e di quelli messi a disposizione per questo scopo dal C.N.E.N. o da altro organo dello Stato che ad esso sia sostituito e dei contributi eventuali di altri enti. Per le esercitazioni pratiche e per l'attività di ricerca sperimentale richiesta per il conseguimento del diploma di specializzazione, la scuola si vale anche delle installazioni ed attrezzature del laboratorio dello acceleratore Van de Graaf dell'Università di Padova.

Art. 300 (ex 295). — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1. Fisica nucleare
2. Reazioni nucleari
3. Produzione di neutroni e misure di sezioni d'urto
4. Rallentamento e diffusione dei neutroni nella materia
5. Rilevazione delle particelle nucleari
6. Strumentazione nucleare
7. Effetti biologici delle radiazioni
8. Misure con fasci pulsati
9. Metodi sperimentali speciali della fisica dei neutroni
10. Programmazione ed elaborazione dei dati
11. Dosimetria e problemi di sicurezza
12. Reattori nucleari
13. Tecniche e misure nucleari
14. Tecnologia nucleari
15. Controlli e servomeccanismi
16. Fisica delle radiazioni.

Il consiglio direttivo della scuola determinerà anno per anno quali di questi corsi dovranno essere seguiti dagli allievi in possesso delle varie lauree contemplate per l'ammissione alla scuola.

Il consiglio potrà d'altra parte includere nell'elenco altri insegnamenti che abbiano luogo presso la facoltà di scienze o di ingegneria come corsi regolari o cicli di conferenze, e presso la scuola di perfezionamento in fisica dell'Università di Padova.

Art. 301. — La scuola organizza inoltre un corso di « orientamento nucleare » della durata di un anno, per il quale rilascia un « certificato di frequenza e profitto » ai laureati in ingegneria, chimica, chimica industriale, fisica e matematica, che abbiano superato gli esami nelle materie stabilite anno per anno dal consiglio direttivo della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 173. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 394.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Chimica organica industriale
2. Chimica biologica
3. Chimica farmaceutica
4. Chimica bromatologica
5. Farmacologia
6. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale
7. Chimica agraria
8. Elettrochimica
9. Storia della chimica
10. Fisiologia generale
11. Chimica merceologica
12. Spettroscopia
13. Radiochimica
14. Strutturistica chimica
15. Chimica organica superiore
16. Chimica delle sostanze naturali
17. Chimica teorica
18. Analisi chimica strutturale
19. Stereochimica organica
20. Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche
21. Fotochimica
22. Cromatografia analitica e preparativa
23. Chimica tossicologica
24. Biochimica applicata
25. Biologia molecolare
26. Analisi chimico-cliniche
27. Chimica farmaceutica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 174. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. **395**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56, relativo alle scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento è abrogato e sostituito dal seguente:

Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento qui di seguito indicati:

1) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;

2) Scuola di specializzazione in pediatria;

3) Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio;

4) Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;

5) Scuola di specializzazione in tisiologia;

6) Scuola di specializzazione in puericultura.

Le scuole hanno lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Dopo l'art. 98 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in tisiologia.

Scuola di specializzazione in tisiologia

Art. 99. — Presso l'istituto di tisiologia è istituita la scuola di specializzazione in tisiologia.

La scuola ha la durata di anni tre.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse ecc. sono quelle generali riportate negli articoli dal 58 al 70 precedenti.

Art. 100. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;

3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

6) Microbiologia;

7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

2) Clinica della tubercolosi (biennale);

3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

5) Broncologia;

6) Radiologia dell'apparato respiratorio;

7) Profilassi della tubercolosi;

8) Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) Clinica della tubercolosi (biennale);

2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 101. — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.

Art. 102. — Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Art. 103. — Il numero massimo degli iscritti è di quattro per ciascun anno di corso (totale 12 specializzandi).

Art. 104. — Agli allievi che abbiano superato l'esame di diploma sarà rilasciato il diploma di specialista in tisiologia, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 184. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **396.**

Proroga della validità dei decreti emanati per la esecuzione della Convenzione Yaoundé del 20 luglio 1963 relativa all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, sulla ratifica e l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943, sulla nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa ai fini della applicazione del titolo I della convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1967, n. 701, sulla nozione di origine di alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del titolo I della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio;

Vista la decisione del 28 maggio 1969 del consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, relativa alle misure transitorie da porre in atto dopo il 31 maggio 1969, adottata ai sensi dell'art. 60 della convenzione di Yaoundé del 20 luglio 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960 che stabilisce la tariffa doganale comune, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;

Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza prevista dall'art. 59 della convenzione di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli Atti connessi;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dei decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943 e 27 maggio 1967, n. 701 citati nelle premesse, è prorogata fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione prevista dall'art. 60 della Convenzione di Yaoundé del 20 luglio 1963 e comunque non oltre il 30 giugno 1970.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dal 1° giugno 1969.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — NENNI
— TANASSI — VALSECCHI
— V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 183. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1969.

Approvazione dei piani tecnici n. B/721/0 e n. 963/2, presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concernenti la sistemazione tecnico-amministrativa dei distretti telefonici di Pesaro e Vibo Valentia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83; riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1594, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici n. B/721/0 - distretto di Pesaro, e n. 963/2 - distretto di Vibo Valentia, presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 347ª adunanza tenuta il 5 dicembre 1968;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1143 tenuta il 4 giugno 1969;

Decreta:

Sono approvati alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, i piani tecnici n. B/721/0 - distretto di Pesaro, e n. 963/2 - distretto di Vibo Valentia, ed, in dettaglio, è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei relativi settori:

DISTRETTO DI PESARO

SETTORE DI PESARO:

rete urbana di Pesaro, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Montelabbate, comprendente il comune omonimo e quelli di Tavullia, Colbordolo, S. Angelo in Lizzola, Monteciccardo;

rete urbana di Mombaroccio, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI CAGLI:

rete urbana di Cagli, comprendente il comune omonimo e quelli di Acqualagna, Cantiano, Frontone.

SETTORE DI FANO:

rete urbana di Fano, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Calcinelli, comprendente i comuni di Saltara, Cartoceto, Serrungarina, Piagge, Montemaggiore al Metauro.

SETTORE DI FOSSOMBRONE:

rete urbana di Fossombrone, comprendente il comune omonimo e quelli di Isola del Piano, Montefelcino, S. Ippolito.

SETTORE DI MONDAVIO:

rete urbana di Mondavio, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Giorgio di Pesaro, Orciano di Pesaro, Barchi.

SETTORE DI MONDOLFO:

rete urbana di Mondolfo, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Costanzo, Monte Porzio.

SETTORE DI PERGOLA:

rete urbana di Pergola, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Lorenzo in Campo, Serra S. Abbondio, Fratterosa.

DISTRETTO DI VIBO VALENTIA

SETTORE DI VIBO VALENTIA:

rete urbana di Vibo Valentia, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Gregorio di Ippona, Stefanaconi e S. Onofrio;

rete urbana di Cessaniti, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Francica, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Maierato, comprendente il comune omonimo e quello di Filogaso;

rete urbana di Pizzo, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI BRIATICO:

rete urbana di Briatico, comprendente il comune omonimo ad eccezione delle frazioni di Mandaradoni e Potenzoni;

rete urbana di Zambrone, comprendente il comune omonimo nonchè le frazioni di Mandaradoni e Potenzoni del comune di Briatico.

SETTORE DI FABRIZIA:

rete urbana di Fabrizia, comprendente il comune omonimo e quelli di Mongiana e Nardodipace.

SETTORE DI MILETO:

rete urbana di Mileto, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Costantino Calabro e Ionadi.

SETTORE DI MONTEROSSO CALABRO:

rete urbana di Monterosso Calabro, comprendente il comune omonimo e quelli di Capistrano e Polia.

SETTORE DI NICOTERA:

rete urbana di Nicotera, comprendente il comune omonimo e quello di Limbadi;

rete urbana di Joppolo, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI ROMBIOLO:

rete urbana di Rombiolo, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Calogero e Filandari.

SETTORE DI SERRA S. BRUNO:

rete urbana di Serra S. Bruno, comprendente il comune omonimo e quelli di Brognaturo, Simbario, Spadola;

rete urbana di S. Nicola da Crissa, comprendente il comune omonimo e quello di Vallelonga.

SETTORE DI SORIANO CALABRO:

rete urbana di Soriano Calabro, comprendente il comune omonimo e quelli di Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano;

rete urbana di Dasà, comprendente il comune omonimo e quelli di Acquaro, Arena.

SETTORE DI TROPEA:

rete urbana di Tropea, comprendente il comune omonimo e quelli di Parghelia, Drapia, Zaccanopoli, nonchè la frazione S. Domenica di Ricadi del comune di Ricadi;

rete urbana di Ricadi, comprendente il comune omonimo, ad eccezione della frazione di S. Domenica di Ricadi e quello di Spilinga;

rete urbana di Zungri, comprendente il comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa dei distretti, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Ministro: MAZZA

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Baunei.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio comunale di Baunei;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Baunei (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di uno dei territori più intatti — sia per quanto riguarda la zona montuosa dell'interno che il litorale marino lunghissimo — dell'intera Sardegna e in esso veramente è sintetizzata la maggiore bellezza dell'isola in tutti i suoi più suggestivi aspetti, sia geologici che botanici che genericamente estetici, elementi questi che concorrono a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante importanza ed a costituire, unitamente agli abitanti di Baunei, di S. Maria Navarrese e alle altre frazioni minori sparse per i monti o in vista del mare, complessi di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Baunei (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Baunei provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno 9 del mese di luglio, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

BAUNEI. — Tutela dell'intero territorio comunale o parte di esso.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di includere fra i territori soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio comunale di Baunei.

Il sindaco tiene ancora una volta a far presente l'impegno che discende dall'art. 7 della suddetta legge, impegno per ciò che riguarda la sostanza e per ciò che riguarda i termini di cui è parola nello stesso articolo, nel senso che l'inclusione del territorio comunale di Baunei, negli elenchi dei territori vincolati non comporta un divieto ma un controllo delle opere da eseguirsi.

Il motivo dell'inclusione dell'intero territorio comunale di Baunei fra quelli tutelati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 è il seguente:

Trattasi di uno dei territori più intatti — sia per quanto riguarda la zona montuosa dell'interno che il litorale marino lunghissimo — dell'intera Sardegna e in esso veramente è sintetizzata da maggiore bellezza dell'isola in tutti i suoi più suggestivi aspetti, sia geologici che botanici che, genericamente estetici. Pertanto il suddetto territorio ricade inoppugnabilmente fra le cose previste dal comma 1° dell'articolo uno della legge citata per i suoi singolarissimi caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica. Ricade anche nel comma terzo dell'articolo stesso, poichè gli abitati di Baunei, di S. Maria Navarrese e le altre minori frazioni sparse per i monti o in vista del mare sono veramente dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Infine il suddetto territorio ricade anche nel punto 4° dell'articolo citato poichè per l'intera sua estensione esso è tutto un susseguirsi di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

La commissione sente il dovere di raccomandare che ogni nuovo inserto di opera umana sia da considerarsi con la più grande cautela, pur senza completamente inibire un comprensibile sviluppo economico.

(6424)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Norme sanitarie per l'importazione di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009; recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Considerata l'opportunità di allargare i mercati di approvvigionamento di giovani bovini da destinarsi alla produzione della carne;

Considerate le favorevoli condizioni sanitarie degli allevamenti del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda nei confronti dell'afta epizootica;

Ritenuto che, con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere consentita l'importazione dai predetti Paesi di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti della brucellosi bovina;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione in Italia dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda di bovini da destinarsi alla produzione della carne (ingrasso) è consentita a condizione che gli animali:

1) siano di sesso maschile e di età compresa tra i 15 gg. ed i 12 mesi;

2) vengano contrassegnati con apposita tenaglia all'orecchio sinistro, all'origine oppure al confine italiano di entrata, mediante due fori circolari del diametro di un centimetro e distanziati tra loro di 2 centimetri;

3) provengano da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e, se di età superiore alla 6 settimane, abbiano reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione, praticata entro 30 giorni prima del carico;

4) abbiano presentato un tasso brucellare inferiore alle 30 U.I. agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico;

5) siano trasportati esclusivamente per via mare oppure per via aerea, senza scali intermedi;

6) siano scortati da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario di Stato, secondo il modello allegato, da redigersi in lingua italiana con traduzione interlineare in lingua inglese.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente art. 1 se di età superiore a tre mesi, devono essere vaccinati contro i tipi *A-O-C* del virus aftoso nella stalla di destinazione, ove gli stessi resteranno in osservazione per un periodo di tempo non inferiore a giorni 10 dall'avvenuta vaccinazione.

Art. 3.

L'importazione degli animali di cui al precedente art. 1 è subordinata al rilascio della preventiva autorizzazione da parte del Ministero della sanità, al quale gli interessati devono rivolgere, secondo la consueta prassi, apposita domanda in bollo, contenente le previste indicazioni e corredata del prescritto parere del veterinario provinciale competente, il quale, nel formularlo, dovrà tenere conto, oltre al resto, di quanto stabilito al successivo articolo 4.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente art. 1 debbono essere inoltrati dal confine esclusivamente ad allevamenti nazionali nei quali non sono presenti bovini da riproduzione.

Resta comunque vietato l'inoltro degli animali in questione:

1) nelle provincie riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi, ai sensi degli artt. 9 e 12 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 citato nelle premesse;

2) negli allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi come pure negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Gli animali sono altresì soggetti alle restrizioni previste per il commercio dei bovini nell'ambito delle province riconosciute ufficialmente indenni ed indenni da brucellosi.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: Ripamonti

CERTIFICATO SANITARIO D'ORIGINE

per vitelli maschi da ingrasso destinati in Italia

Stato speditore: . . . . . Ministero: . . . . . .
Servizio: . . . .
Stato: . . . . . . Contea: . . . .
Numero di riferimento: . . . . (Facoltativo) . . .

I. Identificazione degli animali: . . . .
Razza: . . . .
Contrassegno auricolare ufficiale . . . .

II. Provenienza degli animali: hanno soggiornato almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato speditore; se di età inferiore a 6 mesi, hanno soggiornato nel territorio dello Stato speditore fin dalla nascita.

III. Destinazione degli animali: . . . .
Gli animali saranno spediti da: (2) . . . . .
a: (3) . . . . . a mezzo di: aereo (4) (5) . . .
o nave (4) (5) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore: . . . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del suo eventuale mandatario: . .
. . . .
Probabile punto di passaggio della frontiera: . . .
Nome e indirizzo del primo destinatario italiano: . .
. . . .

IV. Informazioni sanitarie: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali maschi sopra indicati, di età compresa tra i 15 giorni e 12 mesi, rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) provengono da un allevamento bovino indenne da tubercolosi e non tenuto sotto quarantena per tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione praticata entro 30 giorni prima della proposta data di esportazione è risultata negativa. La intradermotubercolinizzazione è richiesta solo per bovini di età superiore alle sei settimane;

c) gli animali, ancorchè vaccinati ufficialmente, sono risultati negativi alla prova sierologica della brucellosi praticata entro 30 giorni prima della spedizione, con tasso inferiore alle 30 unità internazionali per millilitro;

d) gli animali hanno soggiornato per trenta giorni prima della spedizione in una azienda, posta sotto controllo del servizio veterinario ufficiale. In tale azienda durante tale periodo non si sono manifestate malattie contagiose per la specie bovina.

Inoltre nè l'afta epizootica nè la brucellosi bovina sono state constatate in detta azienda negli utili tre mesi (6) come pure nessun caso di afta epizootica, durante lo stesso periodo, si è verificato nel raggio di 20 Km. intorno all'azienda medesima;

e) gli animali provengono da allevamenti dove, negli ultimi sei mesi (6), non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina;

f) non sono stati sensibilizzati nè hanno subìto trattamenti con sostanze che hanno attività estrogenica naturale o sintetica o con tireostatici;

g) nessuno degli animali di cui al presente certificato è stato eliminato nel quadro di un programma di eradicazione delle malattie contagiose dei bovini;

h) gli animali verranno trasportati (4) facendoli passare direttamente attraverso (4) o senza farli passare attraverso un luogo di raccolta, dalla azienda al luogo d'imbarco, senza farli entrare in contatto con altri animali biungulati ad eccezione di quelli che debbono essere parimenti spediti in Italia.

Il luogo d'imbarco ed una zona limitrofa del raggio di almeno 20 km. sono indenni da afta epizootica da almeno 30 giorni (6);

i) la ditta speditrice è stata informata che i mezzi di trasporto e le altre attrezzature debbono essere stati puliti e disinfettati dopo la loro ultima utilizzazione per il trasporto del bestiame.

Il presente certificato è valido per la durata di giorni sei dalla data del rilascio. Per il trasporto via mare il certificato è valido sino all'arrivo degli animali al porto italiano di sbarco.

Luogo: . . . . . Firma: . .
(Il veterinario ufficiale)

Data prevista d'imbarco: . . Nome in stampatello .
(Il veterinario ufficiale)

Data di emissione: . . . . .

(1) Il certificato collettivo è ammesso se il medesimo indica il contrassegno auricolare ufficiale di ogni animale ed inoltre se tutti gli animali del gruppo provengono dalla stessa azienda, viaggiano nello stesso veicolo e sono spediti in Italia alla medesima destinazione.
(2) Porto od aeroporto d'imbarco.
(3) Porto od aeroporto italiano di sbarco.
(4) Cancellare l'indicazione inutile.
(5) Per gli aerei, indicare il numero del volo; per il trasporto via mare, indicare il nome della nave.
(6) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(6917)

DECRETO PREFETTIZIO 10 luglio 1969.
Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 30938-Gab. in data 18 settembre 1968, con il quale è stato provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, in conformità al disposto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto che a fare parte del consesso era stato chiamato il prof. dott. Aldo Turchetti, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

Considerato che il predetto è stato trasferito alla università di Roma;

Attesa la necessità, per il regolare funzionamento dell'organo, fare luogo alla surrogazione del medesimo;

Sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Schirosa, direttore della clinica di patologia medica dell'Università di Palermo, è chiamato a fare parte del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. dott. Aldo Turchetti.

Palermo, addì 10 luglio 1969

Il prefetto: Ravalli

(6831)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 luglio 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ortelle.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortelle per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata allo stesso decreto.

Con decreto prefettizio p.n. del 10 aprile 1969, la gestione commissariale è stata prorogata di mesi 3.

Il commissario si trova tuttora nella necessità di dover definire numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale di altri tre mesi, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 10 luglio 1969

Il prefetto: Marchegiano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ortelle e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Leonardo Ciannamea;

Visto il decreto prefettizio p.n., del 10 aprile 1969, con il quale la gestione commissariale è prorogata di mesi 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 10 giugno 1969, con il quale il dott. Luigi Parlangeli è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dott. Leonardo Ciannamea;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri mesi 3;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ortelle, affidata al consigliere di prefettura dottor Luigi Parlangeli, è prorogata di mesi tre dal 10 luglio 1969.

Lecce, addì 10 luglio 1969

Il prefetto: Marchegiano

(6981)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 272, è stato accolto il ricorso in via straordinaria presentato dal dott. Michele Iazzetti, avverso la decisione 1-14 luglio 1966 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (elenco pubblicisti).

(6699)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.593.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6806)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.143.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6859)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.615.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6860)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.443.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6861)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.559.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6862)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.579.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6863)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.048.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6864)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.877.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6865)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6866)

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.374.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6867)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.272.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6868)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.714.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6869)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.112.946, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6870)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.911.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6871)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.770.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6872)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.451.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6873)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.139.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6874)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Tavullia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.458.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6875)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.862.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6876)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.427.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6877)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.420.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 é l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6878)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.209.064, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6879)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.990.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6880)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Monteflavio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.281.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6881)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.385.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6882)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.637.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6883)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.975.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6884)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.168.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6885)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.791.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6886)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.839.786, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6887)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.384.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6888)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Alfano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.091.848, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6890)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.568.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(6891)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.575.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6889)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.923.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6892)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.741.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6893)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.009.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6894)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.158.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6895)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.936.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6896)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.397.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6897)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.209.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6898)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.581.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6899)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.382.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6900)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.596.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 23 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,84	628,65	628,60	628,62	628,60	628,84	628,60	628,62	628,84	628,60
$ Can.	581,80	581,75	582 —	581,70	581,10	581,80	581,625	581,70	581,80	581,80
Fr Sv.	145,94	145,93	146 —	145,94	145,70	145,95	145,95	145,94	145,94	145,95
Kr D.	83,54	83,55	83,55	83,55	83,50	83,54	83,56	83,55	83,53	83,53
Kr. N.	87,98	87,98	87,98	87,96	88,10	87,98	87,95	87,96	87,98	87,98
Kr. Sv.	121,64	121,37	121,65	121,605	121,50	121,65	121,605	121,605	121,64	121,65
Fol.	172,73	172,88	172,90	172,90	172,60	172,74	172,85	172,90	172,73	172,85
Fr B.	12,53	12,518	12,5225	12,52	12,51	12,53	12,52	12,52	12,53	12,53
Franco francese	126,43	126,45	126,44	126,445	126,30	126,44	126,455	126,445	126,43	126,44
Lst.	1502,50	1502,03	1502,90	1502,35	1502 —	1502,50	1502 —	1502,35	1502,50	1501,85
Dm. occ.	157,24	157,29	157,35	157,255	157,30	157,24	157,245	157,255	157,24	157,25
Scell. Austr.	24,36	24,36	24,36	24,36125	24,30	24,36	24,3625	24,36125	24,36	24,36
Escudo Port.	22,06	22,05	22,10	22,065	22,05	22,06	22,05	22,065	22,06	22,06
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,01	9,01	9 —	9 —	9,005	9,01	9 —	9 —

Media dei titoli del 23 luglio 1969

Rendita 5 % 1935	101,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,025
» 5 % (Ricostruzione)	94,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,05
» 5 % (Città di Trieste)	94,475
» 5 % (Beni Esteri)	93,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,425
» » » » 1968-83	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,975
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1969

1 Dollaro USA	628,61
1 Dollaro canadese	581,662
1 Franco svizzero	145,945
1 Corona danese	83,555
1 Corona norvegese	87,955
1 Corona svedese	121,605
1 Fiorino olandese	172,875
1 Franco belga	12,52
1 Franco francese	126,45
1 Lira sterlina	1502,175
1 Marco germanico	157,25
1 Scellino austriaco	24,362
1 Escudo Port.	22,057
1 Peseta Sp.	9,007

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 6 maggio 1968 al 12 maggio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	731	4.663
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.312	6.671	1.851	8.312	8.015	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % .	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (l) (m)	zero	zero	zero	zero	62	9.234
	41	2. altri (l) . . .	7.687	6.046	1.226	7.687	7.390	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (r) . .	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (r) . .	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (r)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (r)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (g)	zero (g)	1.722 (g)	4.855 (g)	5.296 (g)	22.109 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (g)	zero (g)	1.107 (g)	3.775 (g)	5.111 (g)	24.684 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	2.479 (g)	zero (g)	369 (g)	2.479 (g)	4.889 (g)	27.774 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (g)	zero (g)	zero (g)	1.831 (g)	4.778 (g)	29.319 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (g)	51 (g)	zero (g)	1.183 (g)	4.667 (g)	30.864 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	272 (g)	zero (g)	zero (g)	4.186 (g)	37.559 (g)
	58	7. superiore al 43 %	zero (g)	748 (g)	zero (g)	zero (g)	3.150 (g)	51.979 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	7.687 (g)	6.046 (g)	1.226 (g)	7.687 (g)	7.390 (g)	20.421 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*n*) e di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.683
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (o), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (o), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*p*) e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	50.670
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.670	11.645	zero	3.670	15.615	33.690
	42	V. Tilsit (Havarti) (*t*)	zero	7.895	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*q*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (o) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	9.846	2.188	3.653	12.432	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.786	9.846	2.188	3.653	12.432	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	9.846	2.188	3.653	12.432	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36 %	2.786	9.846	2.188	3.653	12.432	35.620
	86 93	b. superiore al 36 %	2.786	9.846	2.188	3.653	12.432	35.620 (*v*)
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

N O T E

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce *subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*l*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti *annotazioni, secondo il caso:*

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »
2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*m*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *l*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*n*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*o*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*p*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*q*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale *certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi* dei prodotti 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti laboratori chimici delle dogane.

(u) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

(*v*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice-ragioniere aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1969, registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 18, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per esami a dieci posti di vice-ragioniere aggiunto in prova — ruolo di ragioneria — carriera di concetto, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1967.

(6982)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di quarantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti settanta posti e che di essi, quaranta risultano già messi a concorso con decreto ministeriale 13 novembre 1968 tuttora in espletamento e che, inoltre, altri quindici posti si renderanno liberi entro il semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per cui — in effetti — sono disponibili alla data odierna quarantacinque posti;

Ritenuto, peraltro, che dai suddetti quarantacinque posti ne vanno sottratti quattro, che saranno conferiti — in applicazione dell'aumento del decimo — ad altrettanti vincitori del menzionato concorso in espletamento indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968;

Considerato, quindi, che possano essere messi a concorso n. 41 posti, in base alle disponibilità di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quarantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti quarantuno posti:

A) dieci sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli organi del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali;

B) due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto; non potranno essere, in ogni caso, giudicati idonei gli aspiranti di statura inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 11 [illegible] 1948, n. 241);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

g) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

h) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni; *non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano* perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª; nonchè, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

6) a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge medesima); nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

7) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

8) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

9) per gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

10) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi neanche coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno sostenuto le prove scritte del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psicotecnica in Roma, da parte di una commissione medica, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderano, potranno chiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso — entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di 10 — gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Possono partecipare, altresì, al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, diretto al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nelle domande oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che aspirano a concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno fare espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o la attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale (parte generale) e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di cittadini ed in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 187

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . a . . . . . . e residente in . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di quarantuno posti di vice commissario nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso . in data . . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . addì . . . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B. — *A*) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendano partecipare al concorso ai sensi dell'art. 5, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quale titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata dovono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

D) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

E) Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria)

G) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda

(6835)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siracusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele . . .	punti	100,81	su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe	»	91,45	»
3. Marchica dott. Gaetano	»	87,36	»
4. Cappello dott. Agostino . . .	»	83,18	»
5. Damiani Rocco	»	75 —	»
6. Urso dott. Temistocle	«	73,54	»
7. Argento dott. Emanuele . . .	»	73 —	»
8. Di Pietrantonio Saverio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70,50	»
9. Palumbo dott. Gaetano . . .	»	70,50	»
10. Montefusco dott. Gerardo . . .	»	64,50	»
11. Di Petta dott. Veniero	»	61,50	»
12. Gentile dott. Giuseppe	»	60,50	»
13. De Angelis dott. Vittorio . . .	»	59,25	»
14. Rossi Eugenio	»	58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1969

p. *Il Ministro:* GASPARI

(6602)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso per titoli ed esami a quarantotto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto, ruolo amministrativo o contabile.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il regolamento organico dell'Istituto postelegrafonici approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963, nonchè il decreto ministeriale 16 aprile 1969 che in parte lo modifica;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1969;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal comma quinto dell'art. 4 dell'anzidetto regolamento organico;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quarantotto posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo amministrativo o contabile, nell'Istituto postelegrafonici.

Dei suddetti posti, il 50% è riservato a favore del personale non di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto ed assunto anteriormente al 31 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti stabiliti nel presente bando.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, diploma di ragioniere, diploma di abilitazione magistrale, o titoli equipollenti.

Possono partecipare al concorso medesimo gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva dell'istituto, i quali non siano in possesso dei titoli di studio richiesti, purchè rivestano qualifica non inferiore ad archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1953;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, o coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, o del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovverò siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i mutilati od invalidi di guerra o categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatosi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'istituto postelegrafonici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'articolo 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici, Segreteria, via della Mercede n. 9, Roma, il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura; i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subìto i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi che possano subire le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della domanda è quella risultante dal timbro a calendario dell'Istituto apposto su ciascuna domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tal fine.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'istituto.

Art. 9.

Concorso a titoli

Il concorso è per titoli e per esami.

La valutazione dei titoli costituisce criterio determinante per la successiva ammissione alle prove di esame. A queste parteciperanno gli aspiranti che risultano compresi nei primi duecentoquaranta posti della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e risultante dalla somma dei punti conseguiti da ciascun candidato sulla base dei titoli prodotti.

I candidati già in servizio presso l'istituto, per i quali è stata concessa la riserva dei posti messi a concorso, sono esonerati dal concorso a titoli e saranno direttamente ammessi alle prove d'esami.

Art. 10.

Valutazione titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9 sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso, eccezion fatta per la votazione in esso riportata.

Nessun altro titolo è valutato.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli che gli aspiranti intendono far valutare, ai fini della graduatoria preliminare per l'ammissione alle prove di esame, devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Art. 11.

Prove di esame

I candidati ammessi alle prove di esame, riceveranno la relativa comunicazione all'indirizzo segnato sulla domanda, con lettera raccomandata.

Sarà altresì ad essi comunicato il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà data comunicazione della data dell'esame almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati, possono presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Programma e votazione

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*). Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Parte prima: nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale);

Parte seconda: contabilità generale dello Stato. Nozioni di scienze delle finanze.

La prova orale verterà sulla materia oggetto delle prove scritte nonchè su nozioni di diritto penale, economia politica, organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale, per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esso organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestando la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ammini-

strazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verra formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con la osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

I posti riservati al personale in servizio presso l'Istituto di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, eventualmente non ricoperti, verranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con delibera del consiglio di amministrazione, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero p.t., dalla data del quale decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegato.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere il titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricoalre (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da Ministeri o Enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui all'art. 5.

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di riferirsi a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15, copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previsti dall'art. 10 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova: Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

Seconda prova: Contabilità generale dello Stato. Nozioni di scienze delle finanze.

Prova orale

Oltre le materie delle prove scritte:

a) nozioni di diritto penale: Istituti generali. Delitti contro la pubblica amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio;

b) nozioni di economia politica;

c) organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria -
Via della Mercede n. 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia . . . .) il . . .
domiciliato in . . . . . (provincia . . . . .)
via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a . . . . posti di . . . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) . . . .
3) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarando « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6476)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a ventitre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1968, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 31 gennaio 1969 il decreto ministeriale 15 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1968, registro n. 30 Finanze, foglio n. 33, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a ventitre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 7 ottobre 1965.

(6743)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 23 in data 7 giugno 1969 (data di pubblicazione: 20 giugno 1969) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 200, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1968.

(6603)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di tecnologie generali nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 23 in data 7 giugno 1969 (data di pubblicazione: 20 giugno 1969) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n 119, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di tecnologie generali nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1968.

(6604)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2843 in data 6 maggio 1966 relativo al bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Viste le risultanze delle operazioni concorsuali riguardanti l'espletmento del medesimo ed accertate la regolarità e la legittimità dei relativi atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 7233 in data 25 novembre 1966 e modificata con successivo provvedimento n. 6430 del 29 aprile 1969;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

Martinelli Angela . . . . . punti 78,483 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 3 luglio 1969

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4788 di pari data con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione della vincitrice, tenuto conto delle preferenze dalla medesima espresse in ordine alle sedi a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata ostetrica è dichiarata vincitrice del concorso in narrativa, per la condotta a fianco di essa indicata:

Martinelli Angela: Colli al Volturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 3 luglio 1969

Il medico provinciale: CRUPI

(6429)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio d'igiene e sanità del comune di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2368 del 30 gennaio 1968, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio di igiene e sanità vacante nel comune di Napoli al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici chirurgici della provincia di Napoli e del comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio di igiene e sanità vacante nel comune di Napoli al 30 novembre 1967, è così costituita:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Nuzzolillo prof. Luigi, direttore generale del Ministero della sanità;

Grasso dott. Aurelio, vice-prefetto presso la prefettura di Napoli;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene della Università di Napoli;

Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;

Saggese prof. Eliseo, direttore dell'ufficio d'igiene di Torre del Greco.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Bruno Primicerio, direttore di sezione, in servizio presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Napoli e del comune interessato.

Le prove di esame avranno luogo a Roma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 5 luglio 1969

Il medico provinciale: CANALIS

(6550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1968, n. 6130, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1969, n. 2152, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1969, n. 3346, relativo all'ammissione dei sanitari che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura della stessa seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Berardocco Stenio . . . . . punti 63,468 su 120
2. Thiella Pietro . . . . . . » 62,675 »
3. Cappelletto Gaetano . . . . » 61,470 »
4. Mambrini Mariano . . . . . » 60,665 »
5. Zancanaro Luigi . . . . . . » 58,342 »
6. Stefanini Paolo . . . . . . » 57,403 »
7. Dovigo Luigi . . . . » 56,761 »
8. Melcleo Nicola . . . . . . » 56,404 »
9. Tinelli Luigi . . . . » 55,150 »
10. Capra Eugenio . . . . . . » 53,623 »
11. de' Longhi Bruno . . . . . » 52,981 »
12. Orlando Antonio . . . . . » 52,208 »
13. Bianco Alessandro . . . . . » 51,720 »
14. Corletto Attilio . . . . . . » 48,291 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 7 luglio 1969

Il medico provinciale: LIONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 7 luglio 1969, n. 4001, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indetto con decreto 29 ottobre 1968, n. 6130, per il conferimento di cinque condotte mediche vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei, in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Berardocco Stenio: Meduna di Livenza (unica);
2) Thiella Pietro: Loria (unica);
3) Cappelletto Gaetano: Zero Branco (unica);
4) Mambrini Mariano: S. Biagio di C.ta (2ª condotta);
5) Zancanaro Luigi: Moriago della Batt. (unica).

Le amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 7 luglio 1969

Il medico provinciale: LIONETTI

(6559)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.